

CAPO A

(parte amministrativa e contabile)

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto riguarda il “*mantenimento e gestione delle aree a verde costituenti le opere di mitigazione dell'impatto ambientale dell'Aeroporto di Bari-Palese*” (riportati nell'allegato 1 del presente Capitolato) per una durata di **mesi 60** (sessanta) a decorrere dalla data di inizio del servizio.

ART. 2 - Caratteristiche degli interventi

Per le caratteristiche degli interventi ad effettuarsi si fa espresso rinvio al Capo B e C del presente Capitolato.

ART. 3 - Verifiche e controlli

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare nell'offerta il nominativo del coordinatore di tutte le attività previste nel presente disciplinare, che abbia la qualifica di dottore Agronomo o Forestale, regolarmente iscritto all'albo, con idonei requisiti legati all'esperienza specifica nel settore della costruzione e manutenzione delle aree verdi.

A tale Coordinatore il Direttore del Servizio dovrà rivolgersi per i rapporti con il personale. L'aggiudicatario dovrà adoperarsi nella conduzione dei servizi di cui al presente disciplinare, con massima cura e tempestività con obbligo di segnalare immediatamente al responsabile del servizio tutte quelle circostanze e fatti rilevati durante l'espletamento del suo compito che possono impedire il regolare svolgimento del servizio.

ART. 4 - Materiale ed attrezzature

L'impresa appaltatrice provvede direttamente a tutte le prestazioni previste dal presente capitolato con l'ausilio dei mezzi e delle attrezzature individuali di lavoro in propria dotazione nonché alla segnalazione di eventuali danni a strutture ed impianti degli edifici interessati dall'intervento rilevati durante le operazioni di manutenzione.

Su tutte le attrezzature di proprietà dell'impresa, dovranno essere applicate targhette indicanti il nominativo od il contrassegno dell'impresa stessa. L'impresa è responsabile della custodia delle proprie attrezzature tecniche e dei prodotti impiegati. Non potrà far valere alcuna eccezione di sorta che comporti responsabilità per la Committente per eventuali danni o furti.

ART. 5 - Gestione del personale

L'impresa aggiudicataria è obbligata all'applicazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro, ai sensi della legge 20.5.1970, n.300, e di quanto altresì previsto al riguardo dalla legge 19.3.1990, n.55 e successive modificazioni ed integrazioni.

In sede di analisi dei prezzi sarà valutata l'inammissibilità di offerte dalle quali risulti che il costo del lavoro sia inferiore rispetto a quello stabilito nei contratti collettivi nazionali del lavoro, relativi a quella categoria, nonché dalle disposizioni in materia previdenziale ed assistenziale.

L'appaltatore si obbliga, pertanto, ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti durante tutto il periodo della validità del presente appalto. L'appaltatore, a richiesta della Committente deve presentare una dichiarazione dei competenti uffici,

dalla quale risulti che il personale addetto al servizio di giardinaggio è stato regolarmente assicurato, ai fini previdenziali ed assicurativi, ai rispettivi Enti.

In caso di violazione dei predetti impegni viene effettuata un'adeguata ritenuta sui certificati di pagamento e sulla cauzione versata, dall'appaltatore all'atto della stipulazione del contratto, mediante la quale la Committente ha facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori, o per conto di essi, all'Ente assicurativo quanto dovuto dall'appaltatore medesimo.

La Committente si riserva inoltre la facoltà di chiedere eventuali controlli, da effettuarsi nelle forme ritenute di volta in volta più opportune, ai fini dell'accertamento del rispetto, da parte dell'appaltatore, delle norme vigenti in materia sanitaria, previdenziale, contributiva ai rispettivi Enti.

Il personale addetto al servizio è tenuto ad essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio in generale, con particolare riguardo alle mansioni ed operazioni da espletare e dovrà sempre tenere una condotta irreprensibile e consona all'ambiente nel quale è chiamato ad operare, dimostrando consapevolezza delle particolari circostanze cui dovrà fare fronte. E' facoltà della Committente far allontanare dal servizio i dipendenti dell'impresa che durante il lavoro si intrattengono su questioni non inerenti le proprie mansioni.

L'impresa deve provvedere alla sostituzione dei propri dipendenti nei confronti dei quali la Committente, per comprovate ragioni, abbia motivo di lamentela.

La sostituzione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

L'Impresa deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di appositi indumenti e mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle lavorazioni ed ai materiali in utilizzo.

Il personale deve essere dotato di idonea divisa e di cartellino di riconoscimento.

ART. 6 - Contratto

Se il legale rappresentante della ditta aggiudicataria non si presenta alla stipulazione del contratto, nel termine fissatogli dall'Amministrazione e non concorrono giusti motivi da essere valutati dall'Amministrazione stessa per una stipula tardiva, questa ha facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione e di procedere all'affidamento scorrendo la graduatoria.

Sono a carico del fornitore tutte le spese di contratto, di bollo e di registro, nonché le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie. La liquidazione di queste spese sarà fatta in base alle tariffe vigenti.

L'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, ove ne ricorrano gli estremi di legge, dovrà provvedere al versamento presso la Stazione Appaltante delle spese contrattuali.

Il presente Capitolato Speciale farà parte integrante del contratto.

ART. 7 - Cauzione

La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà presentare i documenti necessari che saranno richiesti dalla stazione appaltante e costituire cauzione di garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06.

Tale cauzione dovrà essere costituita nei modi di legge. La cauzione resta depositata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente disciplinare, del risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che la Committente avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto. La Committente ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione.

In sede di liquidazione dell'ultima fattura relativa all'ultima rata mensile dell'anno, lo svincolo della garanzia avverrà previa emissione certificato di regolare esecuzione da parte del competente ufficio.

ART. 8 - Responsabilità civile

L'impresa terrà indenne la Committente dai danni eventualmente causati ai suoi dipendenti od a sue attrezzature

o che comunque possano derivare a qualsiasi titolo da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Ente stesso.

L'impresa è sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura che risultano arrecati a persone o cose dal proprio personale ed in ogni caso provvede senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. In caso di mancata reintegrazione dei danni causati per qualsiasi motivo dal proprio personale nel termine fissato nella relativa lettera di notifica la Committente è autorizzata a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza oppure in caso di incapienza sul deposito cauzionale.

L'impresa deve stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, Aeroporti di Puglia compresa, con primaria compagnia assicurativa. La polizza dovrà coprire tutti i rischi derivanti dall'espletamento dell'attività oggetto di appalto, restando inteso che dovrà coprire l'oggetto previsto nel CSA, ivi compresi il ricorso terzi da incendio e i danni per l'interruzione dell'attività, per un massimale pari ad 2.500.000,00 Euro, per l'intera durata della gestione restando inteso che tale massimale non costituisce il limite del danno da risarcirsi da parte della aggiudicatario del servizio, per il quale danno, nel suo valore complessivo, risponderà, comunque, l'aggiudicatario medesimo.

Tale copertura dovrà contenere espressamente la seguente integrazione:

- estensione al novero di terzi alla Aeroporti di Puglia S.p.A., ai suoi dipendenti, ai suoi consulenti. Aeroporti di Puglia è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che per le stesse cause dovessero derivare all'aggiudicatario o al suo personale.

ART. 9 - Accertamento dei danni

Nel caso che la Ditta aggiudicataria manchi in qualsiasi modo all'adempimento dei patti contrattuali la stazione appaltante si riserva ampia facoltà di provvedere d'Ufficio in tutto o in parte all'esecuzione dei servizi a danno della Ditta, nonché di rescindere immediatamente il contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e senza, con ciò, che la Ditta possa accampare pretesto di sorta all'infuori del diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati dalla Stazione appaltante committente.

ART. 10 - Consegna, inizio e durata del servizio

Prima della data di inizio del servizio verrà steso il *Verbale di consegna del servizio* controfirmato dalla Direzione del servizio e dall'Appaltatore, ove sarà specificata la data di inizio del servizio. Contestualmente alla firma del verbale di consegna, l'Appaltatore assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, nel caso non fosse stato ancora stipulato. In caso di rifiuto di sottoscrivere il verbale di consegna del servizio da parte dell'Appaltatore, e qualora non fosse stato ancora stipulato il contratto, la Stazione appaltante avrà facoltà di recedere dalla stipula del contratto medesimo per colpa dell' Appaltatore e di incamerare la cauzione, oltre il diritto di far valere ogni ragione per eventuali danni subiti.

L'inizio effettivo del servizio deve avvenire entro gg. 15 dalla data di consegna del servizio. Trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia iniziato il servizio, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida con conseguente incameramento della cauzione definitiva e salvo il diritto della stessa Stazione Appaltante di essere risarcita degli eventuali danni subiti.

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio, l'Appaltatore deve documentare al Direttore del servizio gli estremi delle denunce e dei versamenti previdenziali ed assicurativi.

L'appalto avrà una durata di 5 anni decorrenti dalla data di inizio del servizio.

ART. 11 - Ultimazione del servizio, riconsegna delle aree

Alla data prevista di scadenza, il Direttore del servizio redigerà apposito *Verbale di ultimazione del servizio*

contenente eventuali annotazioni. Tale atto sarà sottoscritto dall' Appaltatore e dalla Direzione del servizio dopo le opportune verifiche.

Tutte le aree verdi, al termine dello stesso, dovranno essere restituite alla Committente in perfetto stato di efficienza. In caso di mancanze, queste saranno oggetto di stima da parte della Committente in contraddittorio con l'Appaltatore. Gli importi risultanti da dette stime potranno essere detratti dal credito residuo ancora dovuto all'Appaltatore. La data di ultimazione del servizio dovrà risultare dal "verbale di consegna del servizio" sopra richiamato.

ART. 12 - Certificato finale di adempimento del servizio

Al termine del servizio, e dopo l'emissione del verbale di ultimazione del servizio, il Direttore del servizio, dopo avere effettuato le opportune verifiche sul soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle norme vigenti, emetterà il *Certificato finale di adempimento del servizio*. L'emissione del Certificato finale di adempimento del servizio avverrà non prima di 2 mesi dalla data del verbale di ultimazione del servizio e comunque non oltre 3 mesi dalla stessa data. Con l'emissione del "Certificato finale di adempimento del servizio", potranno essere sbloccate le trattenute a garanzia.

ART. 13 - Inadempienze e penalità

Qualora il Direttore del Servizio o le persone incaricate dalla Stazione Appaltante accertino che uno o più servizi previsti nel presente Capitolato non siano stati espletati nella loro totalità, saranno applicate le seguenti penali:

- a) manutenzione ordinaria: inosservanza delle tipologie e frequenze, penale sino al 7,50% del canone mensile;
- b) tutte le inosservanze di altra natura rilevate e contestate formalmente anche per una sola volta quali:
 - non reperibilità del personale dell'impresa;
 - uso di attrezzature e prodotti non a norma di capitolato;
 - impiego di personale non addestrato;
 - carenze specifiche nel rendimento del servizio;

danno la facoltà alla Stazione Appaltante di applicare, caso per caso ed a propria discrezione, penali fino ad un massimo del 10% dell'importo mensile dei servizi appaltati da detrarre sulla fatturazione del mese successivo. L'accertamento di danni è effettuato dal Direttore del servizio alla presenza del delegato dell'impresa aggiudicataria e, in assenza di questi, alla presenza di due testimoni.

Tale contestazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni a carico dell'impresa inadempiente.

ART. 14 - Variazioni ed aggiornamenti

Qualora dovessero verificarsi dette variazioni nella consistenza delle superfici per sospensioni od aggiunte, le differenze del corrispettivo verranno calcolate proporzionalmente in base alle condizioni indicate nell'offerta.

ART. 15 - Condizioni di pagamento

Il pagamento del costo dell'appalto verrà effettuato con rate trimestrali posticipate nella misura di 3/12 dell'importo annuo globale aggiudicato.

In ogni caso la mancata liquidazione nei termini prescritti dal presente capitolato non potrà essere assunta dall'impresa come valido motivo per l'interruzione del servizio.

ART. 16 - Obblighi dell'impresa

Nel corso del servizio e per l'esecuzione e garanzia dello stesso, l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare, altresì, alle particolari disposizioni di seguito riportate. Si intendono pertanto di esclusiva competenza dell'Appaltatore i seguenti oneri, di cui è stato tenuto conto nella formulazione dell'offerta:

a) Organizzazione del servizio

- 1) La nomina di un Coordinatore delle attività avente i requisiti già specificati nell'Art. 3 del presente Capitolato e di un Responsabile della sicurezza con idoneo attestato.
- 2) L'organizzazione del servizio in modo da garantire costantemente il mantenimento delle condizioni di decoro e di sicurezza dei luoghi interessati dal servizio, dalla consegna dello stesso fino alla scadenza contrattuale.
- 3) L'impiego di personale, dell'attrezzatura e dei mezzi idonei allo svolgimento del servizio nel numero minimo di 2 operatori durante il periodo ottobre – marzo e di 4 durante il restante semestre dell'anno (aprile – settembre).
- 4) Le spese inerenti a prove di qualsiasi genere che siano ordinate dal Direttore del servizio per accertare la qualità dei materiali impiegati. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso per temporanee sospensioni o ritardi nell'esecuzione del servizio conseguenti alle prove suddette.
- 5) L'esecuzione di tutte le eventuali opere provvisoriale e l'installazione di segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica.
- 6) La modifica ed anche il completo rifacimento, ad esclusivo giudizio del Direttore del servizio, di quei servizi che venissero giudicati inaccettabili dallo stesso Direttore del servizio, per errori o variazioni arbitrarie commesse dall' Appaltatore.

b) Rapporti con la stazione appaltante

- 1) L'invio al Direttore del servizio di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera e tutti i dati che la Committente ritenga opportuno raccogliere a fini statistici.
- 2) L'invio al Direttore del servizio del nominativo di tutte le maestranze occupate, qualora espressamente richiesto, con precisazione degli estremi delle relative qualifiche e delle posizioni assicurative e previdenziali.
- 3) La comunicazione, preventiva di almeno 72 ore, di eventuali scioperi dei propri dipendenti.

c) Rapporti con le maestranze

- 1) L'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione alle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) L'osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia, ecc., nonché delle altre disposizioni che dovessero intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie.
- 3) L'effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria.
- 4) L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso per gli operai dipendenti.

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, è stato tenuto debito conto nella determinazione dell'offerta e, pertanto, l'Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto espressamente dal presente capitolato.

ART. 17 – Sospensioni del servizio

La sospensione e ripresa del servizio è regolata come segue:

- a) Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre circostanze speciali impedissero il procedere del servizio, il Direttore del servizio, d'ufficio o su richiesta dell'Appaltatore potrà ordinare la sospensione del servizio *in toto* o in parte, su una o su più aree assegnate, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
- b) Nel caso la sospensione totale del servizio avesse durata più lunga di un quinto della durata contrattuale del servizio, e non per colpa dell'Appaltatore, l'Appaltatore medesimo potrà richiedere di recedere unilateralmente dal contratto da parte dell'Ente Appaltante.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati ai precedenti punti a) e b) del presente articolo, sarà applicata nel pagamento mensile una detrazione pari al numero di giorni della sospensione. Per la sospensione totale del servizio di durata superiore a un quinto della durata complessiva del contratto – punto “b” - si applicherà quanto previsto dall'art. 19 in termini di recesso unilaterale del contratto da parte della Stazione Appaltante.

Eventuali sospensioni del servizio impartite dalla Direzione del servizio non saranno influenti nella durata del servizio e pertanto non incideranno sul termine di scadenza fissato nel contratto. Gli eventuali verbali di sospensione e ripresa del servizio, oltre che dal Direttore del servizio, dovranno essere sottoscritti, per approvazione, anche dall' Appaltatore.

ART. 18 – Piano per la sicurezza

Tutte le attività previste nel presente capitolato devono essere svolte nel pieno rispetto del D.Lgs.626/94 e delle altre norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 626/94, prima della stipula del contratto, l'Appaltatore. è tenuto a predisporre un Piano Operativo per la Sicurezza riferito al servizio oggetto di appalto. Tale piano deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano all'esecuzione del servizio a qualsiasi titolo (associazione temporanea, consorzio, subappalto, noli a caldo o contratti simili che prevedono l'impiego di mano d'opera da parte dell'impresa affidataria). Il coordinamento del piano spetta all'impresa mandataria o capogruppo quando essa faccia parte di un associazione temporanea di imprese. Nel caso di consorzio di imprese, è a carico dell'impresa consorziata esecutrice della quota economicamente prevalente del servizio.

Il Piano Operativo di Sicurezza, come sopra richiesto, forma parte integrante del contratto di appalto; non sarà possibile, dunque, stipulare il contratto d'appalto in assenza del piano di sicurezza.

Del piano di sicurezza dovrà esserne data copia anche al Direttore del servizio che ne verificherà la rispondenza al tipo di servizio da svolgere. Il Direttore del Servizio vigilerà sul Responsabile del servizio e sul Responsabile della sicurezza affinché applichino quanto indicato nel piano di sicurezza durante lo svolgimento del servizio.

Giusto l'art. 6 del DPR 3 settembre 2003, n.222, il Piano Operativo di Sicurezza deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi dell' Appaltatore, che comprendono:
 - il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi e i numeri telefonici della sede legale, degli uffici di cantiere o del personale di cantiere;
 - la specifica attività o le singole prestazioni svolte in cantiere dall' Appaltatore e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
 - i nominativi degli addetti al pronto soccorso, all'antincendio e comunque alla gestione delle emergenze in cantiere;
 - i nominativi del Responsabile per la Sicurezza;

- il nominativo del medico competente, ove previsto;
 - il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell' Appaltatore;
 - il nominativo del Coordinatore del Servizio;
 - il numero e le qualifiche dei lavoratori dipendenti dell' Appaltatore e di eventuali operatori autonomi operanti in cantiere per opera dell' Appaltatore;
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'Appaltatore;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco di eventuali ponteggi, di eventuali ponti a ruote su torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati in cantiere;
- e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati in cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Psc - Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 31 della L. 11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni, quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Psc quando previsto;
- i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati nel cantiere;
- j) la documentazione in merito all'informazione e alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere;
- k) Le gravi o reiterate violazioni del piano di sicurezza da parte dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 19.

ART. 19 - Risoluzione e recesso del contratto

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida da adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del Codice Civile, nonché all'esecuzione d'ufficio dei servizi a spese dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto e/o procedere all'esecuzione d'ufficio nei casi espressamente previsti dal presente capitolato ed in particolare:

- per superamento della soglia di penali;
- per indisponibilità ripetuta ad eseguire interventi manutentivi indicati dal Direttore del servizio;
- per indisponibilità ripetuta ad eseguire interventi di "pronto intervento";
- per utilizzo reiterato di personale privo di specializzazione tecnica imposta da norme vigenti in relazione alla tipologia dei servizi prestati o comunque, in numero e di grado di specializzazione inferiori a quello indicato in sede di offerta;
- per reiterata irreperibilità o assenza del Coordinatore del servizio o del Responsabile della sicurezza.

Costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali di seguito indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del contratto:

- gravi e ripetute violazioni del rispetto delle norme di sicurezza;
- frode nel redigere i documenti contabili, mancanza degli stessi;
- sospensione del servizio per fatto imputabile all'Appaltatore;
- fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata dell'Appaltatore;
- cessione, anche parziale del contratto, o subappalto non autorizzati;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la P.A.;
- ripetuta inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza le disposizioni inerenti la manodopera e i dipendenti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, con preavviso scritto di 60 giorni. Il compenso sulla parte non eseguita sarà pari al 20% della differenza tra 80% dell'importo contrattuale e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. Quando sia stato

raggiunto l'80% dell'importo contrattuale, il contratto si intende adempiuto.

In formula **R**= rimborso
 L= valore lavoro svolto
 X = valore del contratto per l'attività di gestione

$$R = L + 20\% (80\%X - L)$$

In caso di recesso unilaterale del contratto da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla stessa gli spazi, gli impianti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto recesso. Entro tale termine, l'Appaltatore deve liberare gli spazi di proprietà di Aeroporti di Puglia S.p.A. da eventuali depositi, caricandosi delle spese relative. Fino a regolazione di ogni pendenza con l'Appaltatore, la Stazione Appaltante trattiene in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'Appaltatore stesso.

ART. 20 - Protrazione degli obblighi contrattuali

Se allo scadere del termine naturale del contratto la Stazione Appaltante non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il contratto per il periodo successivo, l'impresa appaltatrice sarà obbligata a continuare il servizio, per un periodo non superiore comunque a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali.

ART. 21 - Spese ed oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese, oneri contributi previdenziali ed assicurativi di legge ed indennità previsti a carico del datore di lavoro per la fornitura della mano d'opera.

Sono altresì a carico dell'Impresa appaltatrice le spese necessarie a dotare il proprio personale del vestiario, dei mezzi di protezione individuale, e dei prodotti da impiegare idonei a soddisfare le esigenze di igiene e sicurezza così come gravano sull'Impresa le spese inerenti all'assistenza sanitaria che la stessa è tenuta a prestare in relazione alle mansioni svolte dei propri dipendenti.

Sono inoltre a carico dell'Impresa appaltatrice le spese di assicurazione, di bollo, di eventuale registrazione, di quietanza ed ogni altra inerente e conseguente la stipulazione del contratto.

ART. 22 – Subappalto e cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, né sono cedibili i diritti che ne derivano, neppure parzialmente, pena la decadenza del contratto.

La cessione del credito è soggetta ad espressa manifestazione di volontà da parte della Stazione appaltante. La ditta che intenda procedere alla cessione del credito dovrà darne notifica alla Stazione appaltante nei modi previsti dalla legge ed acquisire il nulla osta da parte di quest'ultima.

Il subappalto è ammesso nei limiti di legge.

ART. 23 - Foro Competente

Fatti salvi i provvedimenti della Stazione Appaltante, spetta ai competenti Uffici la vigilanza sul regolare adempimento del contratto.

Tutte le controversie che non possono essere definite in via bonaria saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente (Foro di Bari).

ART. 24 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 163/06 si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula ed esecuzione del contratto. Il titolare del trattamento in questione è Aeroporti di Puglia S.p.A..

ART. 25 - Rinvio

Per quant'altro non specificato dal presente capitolato speciale, si fa espresso riferimento a quanto previsto negli atti di gara, alle norme e disposizione del Codice Civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di Appalti per quanto applicabili.